



**Tribunale Ordinario di Catanzaro**  
**Sezione Specializzata Imprese**

Il Giudice, dott.ssa Carmen Ranieli,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 maggio 2022,  
ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4176/2021 R.G.A.C. e vertente

**TRA**

**NUNZIO** (c.f. \_\_\_\_\_) elettivamente domiciliato presso lo studio  
dell'avv. \_\_\_\_\_, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

**ricorrente**

**E**

**ALDO** (c.f. \_\_\_\_\_) n.q. di amministratore unico della  
Services s.r.l., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che lo  
rappresenta e difende giusta procura in atti;

**SERVICES S.R.L.** (c.f. \_\_\_\_\_) in persona del Curatore speciale avv. \_\_\_\_\_  
che la rappresenta e difende giusta nomina del Tribunale di Catanzaro, resa nel  
presente procedimento il 31 marzo 2022, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_

**resistenti**

**Oggetto: revoca cautelare *ante causam* dell'amministratore di s.r.l.**

**OSSERVA E RILEVA**

**1.** Con ricorso cautelare *ante causam*, ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476 co. 3 c.c., Nunzio  
ha chiesto all'intestato Tribunale di disporre in via cautelare la revoca di Aldo  
dalla carica di amministratore unico della predetta società, deducendo il compimento da parte del  
medesimo di gravi irregolarità nella gestione della società.





Quanto al *fumus boni iuris*, della domanda cautelare, il ricorrente, premesso di essere socio al 50% delle quote sociali della Services S.r.l. insieme all'attuale amministratore, Aldo ha dedotto che questi:

- ha disposto unilateralmente del patrimonio societario mediante autoliquidazione di un maggior compenso e stipula di una polizza assicurativa per il trattamento di fine mandato senza la necessaria autorizzazione dell'assemblea;
- ha acquistato fittiziamente mobili ad uso ufficio, forniti dalla società Expo Mobili S.r.l., per un complessivo importo di 43.400,00 euro;
- ha intrattenuto relazioni commerciali fittizie con la School s.r.l., amministrata dal fratello Domenico
- ha sottoscritto una serie di contratti con la società E.C. in condizione di conflitto di interessi;
- ha accettato fatture generiche, emesse in violazione dell'art. 21 D.P.R. 633/1972;
- ha fatto ricorso a false fatturazioni a titolo di spese di ristorazione per coprire ammanchi di cassa;
- ha disposto del patrimonio sociale per scopi individuali, acquistando da Facebook servizi estranei alla Services s.r.l.;
- ha effettuato acquisti non inerenti all'oggetto sociale, investendo euro 10.866,54 in divise sportive per una squadra di calcio;
- ha commesso illeciti tributari consistenti nell'omesso pagamento di IRES e IRAP per gli anni di imposta 2019 e 2020 e nel ricorso abusivo al regime di esenzione IVA;
- ha ostacolato il pieno e legittimo esercizio del diritto del socio ad avere copia della documentazione;
- è responsabile della liquidazione di fatto della società, non solo per aver dismesso parte del patrimonio sociale con le modalità sopra indicate, ma anche per aver indotto le quattro unità di personale impiegate dalla società a rassegnare contemporaneamente le proprie dimissioni per venire immediatamente assunte dalla
- ha, infine, ritardato la convocazione dell'assemblea che avrebbe dovuto provvedere all'approvazione del bilancio per l'annualità 2020, che comunque non è stato approvato viste le notevoli irregolarità da cui è affetto.

Quanto al *periculum in mora*, il ricorrente ha dichiarato espressamente come, alla luce della documentazione contabile allegata, risulta che la società detenga un patrimonio liquido per





1.100.000,00 euro, di tal ch , stanti le gravi irregolarit  compiute dall'amministratore, appare attuale e concreto il rischio che questo perpetui le operazioni di dismissione e distrazione patrimoniale con nocumento non solo per i soci ma anche per i creditori sociali.

Costituendosi in giudizio, Aldo ha resistito eccependo, in via preliminare, l'inammissibilit  del ricorso per difetto del requisito della sussidiariet , nonch  per indeterminatezza della domanda di merito a fronte della quale il ricorso cautelare si pone come strumentale. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso per insussistenza dei presupposti della tutela d'urgenza, sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora* con riferimento a ciascuna delle condotte partitamente indicate dal ricorrente nel proprio atto introduttivo. Ha concluso, pertanto, chiedendo la declaratoria di inammissibilit  del ricorso e, in ogni caso, il rigetto di esso.

Si   poi costituita la societ  in persona del Curatore speciale nominato dal Tribunale che, nel rilevare come la domanda cautelare non risulti compiutamente allegata n  fornita di supporto probatorio – tanto da non potersi intendere quali siano i danni diretti patiti per effetto di atti colposi o dolosi imputabili all'amministratore – ha chiesto il rigetto della domanda aggiungendo, per il caso di accoglimento, che il Tribunale provveda alla nomina di un amministratore giudiziario.

All'udienza del 10 maggio 2022, il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha riservato la decisione.

2. Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilit  della domanda cautelare di revoca dell'amministratore per difetto del requisito della sussidiariet  del ricorso, dedotta dal resistente in ragione della natura residuale del ricorso *ex art. 700 c.p.c.*

Parte ricorrente ha proposto il ricorso sulla base del combinato disposto degli artt. 700 c.p.c. e 2476, terzo comma, c.c.

Per giurisprudenza assolutamente preponderante, che questo Giudice gi  da tempo condivide, la revoca cautelare dell'amministratore pu  essere richiesta non soltanto nel contesto di una gi  promossa azione di responsabilit  (secondo lo strumento tipico previsto dal terzo comma dell'art. 2476 c.c.), ma anche *ante causam*, ovvero prima dell'instaurazione della causa di merito, in via d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*

Parimenti infondata  , poi, l'ulteriore eccezione di inammissibilit  per indeterminatezza di *petitum* e *causa petendi* della domanda di merito cui il ricorso   strumentale.





Parte ricorrente ha, infatti, richiesto espressamente un provvedimento a carattere anticipatorio e conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito, prospettando che l'azione avrà ad oggetto la conferma della revoca dell'amministratore unitamente all'azione di responsabilità per il risarcimento dei danni arrecati alla società e al socio.

Tuttavia, a riguardo, è necessaria una precisazione.

È ancora molto discussa, in dottrina e in giurisprudenza, l'ammissibilità della domanda cautelare di revoca finalizzata a ottenere la conferma, nel merito, del medesimo provvedimento.

Questo Tribunale aderisce alla soluzione interpretativa che la nega.

Invero, le ragioni della tesi che risponde positivamente al problema riposano sulla convinzione che l'esplicita tipizzazione dell'azione cautelare sarebbe la spia dell'esistenza di una corrispondente azione di merito, individuabile nello stesso art. 2476 co. 3 c.c. E, tuttavia, se si assume che le azioni costitutive - quale sarebbe quella volta a ottenere la revoca degli amministratori dalla loro carica - possono configurarsi *ex art.* 2908 c.c. solo nei casi previsti dalla legge, la conseguente interpretazione dell'art. 2476, co. 3, c.c. va condotta secondo il senso "*fatto palese dal significato proprio delle parole*" e l'"*intenzione del legislatore*" (art. 12 disp. prel. c.c.), senza potersi applicare nessuna estensione analogica. Oltretutto, pur volendosi ragionare nel senso appena proposto, nemmeno sarebbe individuabile una lacuna normativa, presupposto indefettibile del ricorso all'analogia *legis e iuris*.

La domanda cautelare di revoca dell'amministratore di una s.r.l., intrapresa dal socio *ex art.* 2476, comma 3, c.c., è pertanto strumentale alla sola azione di responsabilità prevista dal primo comma del medesimo articolo.

Dall'evidenziato rapporto di strumentalità con l'azione di merito di responsabilità discende pertanto che, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, deve verosimilmente emergere non solo la probabile ascrivibilità all'amministratore (da revocare) delle condotte di *mala gestio* lamentate, ma anche la portata lesiva di dette condotte e la probabile sussistenza, in base a conferente specifica allegazione, di un concreto ed attuale pregiudizio al patrimonio della società, potenzialmente suscettibile di aggravamento, con la permanenza in carica dell'amministratore (v. Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 31/05/2018).

**3.** Ritenuta l'ammissibilità della domanda cautelare, occorre esaminare le censure mosse dal ricorrente onde valutarne la fondatezza ai fini della concessione dell'invocata cautela *ante causam*.





Ritiene il Tribunale la domanda cautelare non fondata in quanto gli addebiti lamentati dal socio o non appaiono integrare gli estremi delle gravi irregolarità gestorie ovvero, per altro verso, difettano del requisito del *periculum in mora*, non essendo idonei a cagionare un danno al patrimonio sociale, nemmeno prospettato in modo compiuto.

*a) Sull'autoliquidazione dei compensi*

Il ricorrente lamenta anzitutto che l'amministratore abbia disposto unilateralmente del patrimonio sociale, procedendo all'autoliquidazione di compensi maggiorati e alla stipula di una polizza assicurativa per il trattamento di fine mandato – cui è seguito il pagamento della prima rata del premio di 5.500,00 euro – in violazione della delibera assembleare dell'11 gennaio 2018 che aveva stabilito il compenso spettante all'amministratore.

Invero, dagli atti, emerge come il [redacted] abbia riconosciuto di aver goduto delle suddette maggiorazioni del compenso, opponendo di averle concordate oralmente con il ricorrente in ragione dell'incremento del fatturato verificatosi nel 2020 (v. missiva dell'11 novembre 2021 allegata in atti).

Quanto alla stipula della polizza, l'amministratore ha giustificato la decisione rilevando che si tratta di un legittimo accessorio del compenso.

Ora, è pacifico che, in assenza di previsione statutaria, il compenso degli amministratori debba essere esplicitamente deliberato dall'assemblea che deve essere espressamente chiamata a discutere e deliberare sull'argomento già dal momento della convocazione (v. Cass. Sez. U, n. 21933 del 29 agosto 2008).

In assenza di manifestazioni formali, rimangono pertanto prive di effetti altre eventuali forme di determinazione, tra cui l'accordo orale eventualmente intervenuto fra amministratore e socio di maggioranza, con conseguente attribuzione del carattere di indebito oggettivo al compenso corrisposto, sulla base di un simile accordo, in mancanza del fatto costitutivo previsto dalla legge (Trib. Roma, Sez. Specializz. Imprese, n. 3422 del 24 gennaio 2017).

Parimenti deve dirsi con riguardo al trattamento di fine mandato che, come il compenso, deve essere preventivamente stabilito e determinato dall'atto costitutivo della società o dall'assemblea dei soci.

Va tuttavia osservato che, con riferimento a detto addebito contestato dal socio non è riscontrabile il prescritto *periculum in mora*. Dalla missiva sopra riferita emerge, infatti, come l'amministratore, a fronte delle contestazioni mossegli dal socio, abbia sospeso immediatamente, prima





dell'instaurazione del presente giudizio, sia la liquidazione degli ulteriori compensi che il pagamento della polizza, dichiarandosi disponibile alla restituzione dell'indebitato.

Sul punto mette conto evidenziare che, pacificamente, si ritiene precluso lo strumento della revoca d'urgenza in presenza di irregolarità, anche gravi, ma non foriere di danni, ovvero di irregolarità che già hanno manifestato tutta la loro capacità lesiva e non residuino rischi di aggravamento del danno già prodotto e risarcibile con l'azione di responsabilità.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene quindi che, rispetto a detta specifica condotta, non vi siano, allo stato, elementi idonei a supportare il rischio di un aggravamento del danno.

*b) Sull'acquisto fittizio di mobili a uso ufficio*

Il ricorrente lamenta poi che il \_\_\_\_\_ abbia distratto in proprio favore somme considerevoli di denaro per il tramite di operazioni formalmente imputabili alla società (quanto a beneficio e titolarità del rapporto), ma sostanzialmente riconducibili alla propria persona.

Orbene, le allegazioni del socio istante non appaiono sufficienti a ritenere integrato il *fumus* della domanda cautelare.

Il ricorrente adduce, in particolare, la fittizietà dell'acquisto di mobili a uso ufficio forniti dalla società Expo Mobili \_\_\_\_\_ S.r.l., per un complessivo importo di 43.400,00 euro.

A supporto dell'assunto difensivo, il socio produce una fattura a dimostrazione dell'inutilità del nuovo acquisto di arredi. Secondo la prospettazione attorea si tratterebbe di mobili dello stesso genere di quelli che erano stati già acquistati in precedenza presso altro mobilificio dalla Associazione \_\_\_\_\_ (ora \_\_\_\_\_ S.r.l.), assuntamente sita presso la stessa sede legale della \_\_\_\_\_ evenienza riscontrabile anche per mezzo di informatore che si era chiesto di poter chiamare a rendere dichiarazioni sulla conformità tra il mobilio esistente nelle sede sociale e quello da lui fornito all'Associazione \_\_\_\_\_

E tuttavia, pur ipotizzando che la \_\_\_\_\_ abbia potuto mettere a disposizione della Services i propri arredi – evenienza, invero, non emergente in alcun modo, atteso che la \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ha avuto sede prima in \_\_\_\_\_ ma mai presso gli uffici della società resistente siti in \_\_\_\_\_ (v. visure camerali) – si da rendere ultroneo l'acquisto di altri arredamenti d'ufficio, rientrava nella discrezionalità dell'amministratore la scelta gestoria di procedere all'acquisto di mobili che fossero di proprietà della società amministrata.





Che possa trattarsi di una scelta economicamente svantaggiosa per la società è un fatto tendenzialmente insindacabile in sede giudiziale, salvo sia ravvisabile una ipotesi di manifesta irragionevolezza, desumibile dal fatto che l'amministratore non abbia usato le necessarie cautele e assunto le informazioni rilevanti (v. Tribunale di Milano, Sez. Special. Imprese, n. 5546 del 30 maggio 2021), caratteristiche non ravvisabili nella specie.

Sempre riguardo al presunto acquisto fittizio di arredi, non conferisce *fumus* alla prospettazione di parte ricorrente l'ulteriore allegazione documentale concernente le fatture FPR n. 126/20, n. 627/20 e n. 4/2021 emesse nei confronti della Services per un ammontare complessivo di euro 2.966,53 – anche queste per arredi d'ufficio (cordless, scrivanie, cassettiere, poltrone e mobili archivio) – che parte ricorrente contesta sostenendo che l'esiguità degli spazi dell'ufficio di via Kennedy (assuntamente condiviso anche con la non potrebbe giustificare l'utilità di questa ulteriore spesa. Ciò varrebbe, a maggior ragione - stando alla prospettazione attorea - se si tiene conto che la ha fatto acquisti per ulteriori euro 1.439,18 avente come indirizzo di spedizione proprio gli uffici di Rende, via Kennedy, 59 (v. all. 8 al ricorso).

Orbene, questo Tribunale non può fare a meno di constatare la contraddittorietà della doglianza. Scrive, infatti il ricorrente, che l'amministratore ha “*onorato fatture oggettivamente inesistenti, destinando i proventi di tale attività a suo esclusivo vantaggio personale, acquisendo tale mobilio probabilmente per la propria abitazione e non anche per la sede sociale*”. E invero, delle due l'una: o le fatture intestate alla concernono operazioni inesistenti o riguardano acquisti realmente effettuati ma destinati all'uso personale dell'amministratore.

La prima delle due contestazioni non può che ritenersi superata alla luce delle stesse allegazioni difensive: se, come ammette il socio istante, l'amministratore ha portato quegli arredi a casa propria, le fatture relative all'acquisto non sono certamente inquadrabili come fatture per operazioni inesistenti.

Fermo quanto sopra, volendo, quindi, intendere le allegazioni come contestazione di una condotta distrattiva dell'amministratore, non vi sarebbe comunque il *periculum* per le stesse ragioni esposte nel paragrafo che precede.

Si tratta, infatti, di acquisti già effettuati – taluni addirittura nel 2018 – sicché si avrebbe riguardo a condotte che, avendo cristallizzato la propria portata lesiva, risultano irrilevanti ai fini del richiesto





provvedimento cautelare, pur rimanendo sindacabili nell'ambito dell'eventuale giudizio di merito concernente la misura del risarcimento del danno cagionato dalle condotte dell'amministratore.

c) *Sulle relazioni commerciali intrattenute con la School s.r.l.*

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle doglianze espresse dal socio in merito alle fatture che la School s.r.l. – corrente in Milano e amministrata da Domenico socio al 50% della predetta società insieme al fratello, odierno resistente – avrebbe emesso nei confronti della

Anche in questo caso, il ricorrente da un lato adduce che si tratterebbe di fatture false per operazioni inesistenti, stante l'assenza di rapporti commerciali tra le due società; dall'altro, denuncia la sussistenza di un *“evidente conflitto di interessi di Aldo il quale agisce come amministratore unico della e come socio (ma di fatto pure amministratore) della Luxury, data in gestione al fratello Domenico e nei confronti della quale si sta consumando tutt'ora un lento ma inesorabile drenaggio del patrimonio sociale della*

Orbene, anche in questo caso, o si imputa all'amministratore di aver distratto il patrimonio societario onorando fatture emesse dalla per servizi che questa non ha mai prestato in favore della o si ammette che lo stesso abbia agito in conflitto di interessi, preferendo nei rapporti commerciali la in ragione del legame di parentela con Domenico

Orbene, in disparte la contraddittorietà delle allegazioni, allo stato, non è possibile formulare una prognosi di fondatezza con riferimento a nessuna delle due contestazioni.

Non è adeguatamente supportato l'addebito concernente la presunta condotta distrattiva. Dal tenore degli scritti difensivi emerge che la fittizietà dei rapporti commerciali, tradottisi in un mero trasferimento di denaro verso la viene sostenuta sul rilievo della parentela sussistente con Domenico amministratore di quest'ultima, e sulla circostanza che, in breve tempo, la neonata società ha ottenuto risultati incoraggianti sul mercato *“senza alcuna unità di personale al suo interno e con il solo supporto dell'amministratore unico che, come detto, peraltro, gestisce la società “da remoto” nei locali della*

E, tuttavia, mette conto evidenziare come di tali fatti, il ricorrente, non si sia nemmeno offerto di provarne la verosimiglianza, limitandosi, piuttosto, ad allegare la pagina di una *“stampa mastrini” riconducibile alla società contenente l'elenco delle fatture pagate alla nonché il bilancio di quest'ultima società.*







Ciò, peraltro, senza nulla controdedurre a fronte delle allegazioni e produzioni documentali di controparte che ha enumerato le attività svolte dalla \_\_\_\_\_ per la

Con riferimento, invece, al dedotto conflitto di interessi, deve evidenziarsi che, secondo la disciplina dettata dal codice civile, sul punto non vige un divieto assoluto per l'amministratore unico di porre in essere l'operazione. Ciò si deduce dal fatto che l'obbligo di informativa all'assemblea sociale scatta in presenza di qualsiasi interesse, sicché gli interessi della società e dell'amministratore potrebbero non essere in conflitto, bensì coincidenti. Tale evenienza è tanto più probabile nel caso di specie ove si tenga conto che il \_\_\_\_\_ è anche socio al 50% della \_\_\_\_\_ Services e partecipa agli utili in corrispondente misura.

È, pertanto, l'omissione di questo obbligo c.d. "*di disclosure*" a venire sanzionato con il risarcimento dei danni derivati alla società dall'azione od omissione dell'amministratore in conflitto. Non può, tuttavia, ravvisarsi il *fumus* dell'illecito, dal momento che il ricorrente né ha allegato la violazione, da parte del \_\_\_\_\_ del suddetto obbligo di agire in condizioni di trasparenza, tantomeno ha allegato un danno causalmente riconducibile alle operazioni assuntamente compiute in conflitto, non potendosi ritenere – ai fini della sussistenza dell'addebito – che il danno sia in *re ipsa*, né che possa essere prospettato come meramente potenziale (v. Cass. n. 14072 del 14 aprile 2018).

*d) Sulle operazioni compiute in conflitto di interessi con la società E. C.*

Quanto detto vale anche con riferimento al denunciato conflitto di interessi sussistente con la società \_\_\_\_\_ di cui l'odierno resistente è amministratore.

In questo caso il socio ha lamentato che alcuni rapporti di collaborazione precedentemente attivi tra l'università telematica E-Campus e la \_\_\_\_\_ Services sono traslati a condizioni decisamente più svantaggiose nei confronti dall'Associazione E.C.

Va tuttavia rilevato che, anche in questo caso, le difese attoree peccano di lacunosità essendo un principio ormai pacifico che l'esistenza di un conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore di contrapposte parti contrattuali, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonista di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore (v. Tribunale di Torino, Sez. Spec. Imprese, sent. n. Sentenza n. 1293/2021).





Ciò posto e osservato che l'istante neppure ha indicato i contratti stipulati, il tipo di servizio, la differenza di prezzo e di condizioni praticate e dunque, conclusivamente, il danno lamentato, deve concludersi escludendo la sussistenza di elementi sufficienti a ritenere integrato il *fumus boni iuris*.

*e) Sull'accettazione di fatture generiche.*

Tra le contestazioni mosse vi è anche quella che concerne l'accettazione di fatture generiche, emesse in violazione dell'art. 21 DPR n.633/1972, rispetto alla quale il ricorrente ha espressamente richiesto di disporre un ordine di esibizione.

Nella prospettazione attorea il rischio è che, in conseguenza di questa irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, la società vada incontro al disconoscimento dell'inerenza qualitativa e quantitativa dei costi relativi a quelle fatture e imputati al conto economico.

La suddetta censura si appalesa inconsistente.

In proposito è dirimente la mancata allegazione di un danno per la società amministrata, solo astrattamente prospettato nei termini di un futuro possibile disconoscimento dei costi fiscalmente dedotti (cui seguirebbe, negli intendimenti di parte ricorrente - anche se nemmeno questo viene precisato - il rischio di subire gli effetti di una sanzione fiscale).

Da qui l'inutilità di un eventuale ordine *ex art.* 210 c.p.c. - essendo comunque inammissibile l'istanza così come è stata formulata, stante il mancato assolvimento dell'onere di indicare con precisione la *res exhibenda* - che non avrebbe aggiunto alcun elemento di prova utile a ritenere fondata la domanda cautelare di revoca.

*f) Sulle false fatture ottenute per coprire ammanchi di cassa.*

Il ricorrente segnala, altresì, che l'amministratore è solito servirsi di fatture false emesse a titolo di spese per ristorazione, al fine di coprire ammanchi di cassa, offrendone prova per mezzo di informatori, in grado di riferire sul punto, per aver assistito alla seduta assembleare del luglio 2021 nel corso della quale l'amministratore avrebbe ammesso la suddetta circostanza.

A questo proposito è doverosa una precisazione.

Un conto è la responsabilità per gli ammanchi di cassa, un conto è il ricorso a un artificio contabile utile a celare l'origine di quegli stessi ammanchi.

Stando al criterio dell'*id quod plerumque accidit* sono gli accadimenti che hanno generato le perdite patrimoniali a essere foriere di danni per la società o per i creditori sociali, non anche la loro mancata, scorretta o artificiosa registrazione in contabilità.





Dal momento che il ricorrente non ha allegato il prodursi di effetti dannosi correlati alla sola tenuta delle scritture contabili, provare questa specifica condotta non avrebbe comunque consentito di circoscrivere un danno da riferire causalmente alla *mala gestio* dell'amministratore.

Quanto detto consente di ritenere l'irrelevanza del mezzo istruttorio all'uopo richiesto e consistente nell'ascolto di informatori che avrebbero dovuto riferire sulle dichiarazioni "confessorie" del

g) *Sulle fatture emesse da Facebook per servizi estranei alla Services.*

A conclusioni non dissimili in ordine all'insussistenza del *fumus boni iuris* deve pervenirsi con riguardo ai rilievi riguardanti le fatture emesse da Facebook per campagne pubblicitarie, recanti l'indicazione "per Domenico

In proposito, parte ricorrente si è limitata ad affermare che le prestazioni oggetto delle fatture fossero riferibili alla pur essendo state pagate dalla

E, tuttavia, nulla contro deduce sulla documentazione allegata dal resistente a dimostrazione dell'esclusiva riferibilità alla dei servizi offerti dalla piattaforma social.

In particolare, è in atti una missiva di Lorena consulente *digital marketing* e responsabile *advertising* sui social per la società Services, datata 14 dicembre 2021 (v. all. 16 di parte resistente), che spiega l'origine dell'erronea indicazione "per Domenico nelle informazioni aziendali contenute nelle fatture iniziali emesse da Facebook.

Tale errore sarebbe correlato alla circostanza che la campagna pubblicitaria è stata gestita collegando al *Business Manager* aziendale un account pubblicitario già esistente e legato al profilo personale di Domenico

Ancora una volta, in mancanza di altre ragioni alla stregua delle quali escludere l'inerenza delle spese di promozione online ai servizi formativi offerti dalla non possono dirsi integrati gli estremi del *fumus* della condotta distrattiva addebitata all'amministratore.

h) *Sugli acquisti non inerenti all'oggetto sociale*

Parte attrice lamenta poi l'acquisto di divise sportive per euro 10.856,44 in quanto ritenute non inerenti all'oggetto sociale.

Mette conto evidenziare che, anche alla luce delle difese dell'amministratore, appare chiara la ragione dell'investimento – connotato dalla finalità di sponsorizzazione e pubblicità – la cui opportunità o convenienza rappresenta, come già sostenuto nei paragrafi che precedono, una scelta





gestoria tendenzialmente insindacabile in questa sede, salvo che risulti viziata da manifesta irragionevolezza.

Anche tenuto conto della prospettazione difensiva offerta dal socio ricorrente, che sul punto nulla dice, tale ultima evenienza non è ravvisabile nel caso di specie.

*i) Sul mancato pagamento di IRES e IRAP e sul ricorso abusivo al regime di esenzioni IVA.*

Con riferimento, invece, al mancato pagamento di IRAP e IRES per gli anni di imposta 2019 e 2020, occorre evidenziare che gli amministratori sono tenuti al pagamento, alle scadenze previste, dei debiti della Società verso l'Erario e che l'inadempimento dei suddetti obblighi di pagamento espone gli amministratori a responsabilità per *mala gestio* verso la società e i creditori sociali per i danni ad esso conseguenti.

Tuttavia, nel momento in cui parte ricorrente si duole di mancati pagamenti all'Erario omette di specificare in cosa consisterebbe il danno per la società. E' evidente, infatti, che il mancato assolvimento dei debiti erariali, in assenza della allegazione concernente l'aggravio di costi per la società (ad esempio sopportati per la sanzione e il pagamento degli interessi), non comporta per la medesima alcun danno.

Tali considerazioni sono integralmente mutuabili con riferimento alla condotta di ricorso abusivo al regime di esenzione IVA, che oltre a essere apoditticamente sostenuta non è supportata dall'allegazione del danno rivenuto al patrimonio societario.

*l) Sulla violazione del diritto di accesso alla documentazione sociale*

Il ricorrente ha altresì lamentato, a più riprese, la lesione del proprio diritto di accesso alla documentazione sociale. Tali doglianze non appaiono, tuttavia, rilevanti ai fini dell'emissione del richiesto provvedimento cautelare.

Il socio ha certamente un diritto di accesso ai documenti della società, finalizzato alla verifica della gestione in corso e al controllo di quella passata. Tale diritto è pensato per essere strumentale all'attivazione di tutte le iniziative (endosocietarie e giudiziarie) occorrenti alla tutela del patrimonio societario.

Questo Tribunale non può, tuttavia, esimersi dal rilevare come la tutela dello stesso riposi in un'azione cautelare tipica, estranea all'oggetto dell'odierno ricorso.

Né, peraltro, è sostenibile che l'eventuale lesione del diritto di accesso possa, di per sé, divenire causa di un danno al patrimonio societario, il cui prodursi o il cui aggravarsi (per effetto della





permanenza in carica del \_\_\_\_\_ giustificherebbe un provvedimento di revoca dell'incarico di amministratore.

Per tali ragioni, anche per gli aspetti ora evidenziati, la domanda cautelare non è fondata.

*m) Sulla liquidazione di fatto della società.*

Quanto alle doglianze concernenti il compimento di operazioni finalizzate alla liquidazione di fatto della società, queste appaiono infondate nella misura in cui compendiano le irregolarità gestorie già esaminate e di cui questo Tribunale ha evidenziato l'infondatezza.

Né conferisce *fumus* alla domanda la circostanza concernente le dimissioni “comandate” di quattro lavoratori – rassegnate tutte pressoché contemporaneamente e con decorrenza dal 31 luglio 2021 – poi assunti dalla \_\_\_\_\_ di cui, come detto, il \_\_\_\_\_ è amministratore unico.

Al riguardo, infatti, non viene neanche prospettato un danno concreto per la società dal momento che il ricorrente non ha allegato la paralisi di fatto dell'attività produttiva.

*n) Sulla ritardata convocazione dell'assemblea e sulla mancata approvazione del bilancio*

Appare, infine, generico l'addebito concernente la mancata approvazione del bilancio per l'annualità 2020.

Tra i doveri richiesti agli amministratori rientrano gli atti strettamente gestionali della società.

Tra questi, sono ricompresi quelli relativi al compimento degli adempimenti necessari alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio (quale obbligo previsto dalla legge) e le successive iscrizioni nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2478 bis c.c.

Dal momento che l'approvazione del bilancio è una formalità necessaria alla vita della società – soprattutto per quanto concerne l'ordinato svolgimento dei rapporti con i potenziali creditori – è chiaro che gli ostacoli frapposti all'approvazione sono idonei a integrare quella “grave irregolarità” prevista dall'art. 2476 co. 3 c.c. come causa di revoca dell'amministratore.

Tuttavia, nel caso che ci occupa, il ricorrente ha lamentato la sola dilatazione dei tempi per la convocazione dell'assemblea, senza nemmeno allegare la comminazione di una sanzione pecuniaria, generalmente prevista per il caso di ritardi nell'approvazione del bilancio.

In ogni caso, nulla ha dedotto con riferimento alle difese del resistente, che ha giustificato il ritardo non solo con la necessità di appianare i dissidi endosocietari, ma anche riferendosi alle proroghe concesse a causa del dilagare della pandemia da Covid-19.

Il semplice fatto che la prima assemblea è stata convocata nel mese di luglio, non pare, dunque, allo stato, integrare una grave irregolarità.



